



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

2/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente e Relatore -
- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
- Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
- Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

Oggetto
giudicare di pace
giudizio di equivo

R.G.N. 8553/04

Cron. 2

Rep.

Ud. 29/11/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ALGHERO, in persona del sindaco pro-tempore
 Marco Tedde, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
 MAZZINI 140, presso l'avv. Pierluigi Lucattoni,
 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO GIOVANNI
 FRANCESCO PIRAS, GIOVANNI COPERSITO, giusta delega in
 calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ELETTROFERRHOBBY SAS, in persona del suo legale
 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA VIA A. FRIGGERI 82, presso lo studio
 dell'avvocato MARIO FIANDANESE, rappresentato e difeso

2005

830

protezione



dall'avvocato FRANCO DORE, giusta delega in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 208/03 del Giudice di pace di
ALGHERO del 3.3.03, depositata il 06/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/05 dal Presidente e Relatore Dott.
Paolo Vittoria;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

procuratore

Svolgimento del processo

1. - La controversia ha tratto origine da un avviso di pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio di distribuzione d'acqua potabile, avviso che il Comune di Alghero ha inviato agli utenti e nel quale la fatturazione del corrispettivo è avvenuta ricomprendendo nel calcolo una somma fissa pari ad un consumo minimo trimestrale di 50 ed annuale di 200 metri cubi.

Ogni utente ha versato il prezzo corrispondente al consumo effettivo e, contestando d'essere tenuto a pagare il di più, ha convenuto in giudizio il Comune davanti al giudice di pace di Alghero chiedendogli di dichiarare che non era obbligato a pagare altra somma ed in particolare la anzidetta somma fissa.

Il Comune di Alghero dal canto suo ha proposto in ciascun giudizio domanda riconvenzionale: dopo aver chiesto il rigetto della domanda principale, in subordine ha chiesto che ciascun utente sia condannato a pagare la somma corrispondente al vantaggio che gli è derivato dalla messa a disposizione del servizio, nei limiti del costo che il comune ha affrontato.

2. - La domanda dell'utente è stata accolta dal giudice di pace, che ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa.

3. - Il giudice di pace ha svolto queste considerazioni:

- si trattava di decidere, se il Comune poteva fondare sul proprio regolamento idrico del 1983 la pretesa che gli fosse pagato il corrispettivo, che aveva inteso commisurare a un consumo forfetario minimo per l'esigenza di far fronte ai costi relativi

nt. 4
p. 200 m³

alla fornitura di un servizio complesso, quale il servizio idrico integrato, che comprende la captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, ma anche i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;

- secondo l'art. 35 del regolamento idrico comunale n. 468 del 24.5.1983, la fornitura del servizio, che integrava un rapporto di somministrazione, sarebbe dovuta avvenire sulla base di apposito contratto tra utente e comune, da redigere su modelli predisposti dallo stesso comune, e il prezzo da pagare per la fornitura del servizio avrebbe dovuto essere determinato nella tariffa approvata dal consiglio comunale, con delibera adottata ai sensi dell'art. 32.2. lett g) della L. 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 4 e 13 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, e quindi con un provvedimento amministrativo, avente natura di atto amministrativo generale;

- gli artt. 18 e 19 del regolamento idrico prevedevano sì che ogni utenza dovesse garantire il consumo minimo trimestrale di 50 mc., e l'utente ne avrebbe dovuto pagare il corrispettivo anche se il consumo fosse stato minore, ma da un lato il regolamento non integrava un atto di normazione secondaria, bensì solo un provvedimento determinativo di condizioni generali di contratto, dall'altro tali condizioni non potevano obbligare l'utente in assenza di un contratto, cui il regolamento rimandava per la sua applicazione nei singoli rapporti di utenza;

- il Comune di Alghero non aveva provato che il contratto di utenza fosse stato mai stipulato: l'onere di tale prova non

procedimento

discendeva solo dal porsi il contratto come fatto costitutivo del diritto che il Comune vantava in giudizio, ma anche dalla natura della clausola del minimo impegnato, da considerare vessatoria per il suo contenuto (art. 1469-bis cod. civ.), non riprodotiva di disposizione di legge (art. 1469-ter cod. civ.) e tale perciò da poter essere considerata efficace, solo nel caso che avesse costituito oggetto di trattativa individuale (art. 1469-ter cod. civ.);

- l'obbligo degli utenti di pagare un corrispettivo rapportato al minimo impegnato, anziché al consumo effettivo, non poteva infine discendere dalla previsione contenuta nell'art. 13 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, nella parte in cui prevede che la tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, perché la norma detta i criteri per la determinazione della tariffa, ma la deliberazione che l'approva deve dare conto in modo analitico degli elementi di costo e dei criteri per loro ripartizione in modo da consentire di accertare che nel caso concreto la disciplina contrattuale del rapporto col consumatore non sia vessatoria.

La conclusione cui il giudice di pace è pervenuto a riguardo della questione posta dalla domanda degli utenti è stata la seguente.

Solo un'adesione da parte dell'utente consumatore, mediante la sottoscrizione della clausola di minimo impegnato, avrebbe potuto legittimare la soluzione adottata dal comune, il quale, invece di determinare il prezzo unitario dell'unità di misura di acqua

procedi

erogata, facendolo discendere dai costi, analiticamente descritti, che il servizio idrico nel suo insieme comporta, ha preferito, in modo più semplicistico, ma anche al di fuori da ogni normativa civilistica, stabilire per l'utente un costo del servizio, che prescinde parzialmente dal consumo effettivo.

La domanda di arricchimento senza causa è stata poi dichiarata improponibile in base a queste considerazioni.

Gli utenti hanno certo beneficiato di un servizio che per il Comune ha comportato costi superiori a quelli coperti mediante i soli corrispettivi rapportati ad unità di consumo effettivo, ma al Comune non manca il potere di rideterminare la tariffa, stabilendo un canone anche per la messa a disposizione dell'impianto e per i costi di manutenzione ed esercizio che esso comporta.

4. - Il Comune di Alghero ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ricorso è stato notificato, nel termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., nel domicilio eletto dalla parte attrice presso il difensore costituito in giudizio.

L'utente ha resistito con controricorso.

Il Comune di Alghero ha depositato una memoria.

Ha anche chiesto che il ricorso che il ricorso sia assegnato alle sezioni unite, punto che il primo presidente ha rimesso alla decisione del collegio.

Motivi della decisione

1. - Il collegio non ravvisa i presupposti perché le questioni poste dal presente ricorso debbano essere decise dalle sezioni unite.

Considera che allo stato gli argomenti svolti nella sentenza 11 gennaio 2005 n. 382 di questa sezione, su cui si tornerà in seguito, da un lato sono stati già fatti propri dalla sezione in giudizi analoghi, dall'altro non hanno costituito oggetto di specifica discussione in sentenze di questa Corte.

1.1. - Il ricorso contiene tre motivi.

I primi due vertono sul diritto del Comune di Alghero al pagamento del corrispettivo commisurato al minimo impegnato.

Il terzo motivo è relativo alla domanda di arricchimento senza causa.

2. - Il primo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, nonché agli artt. 113 e 114 cod. proc. civ.).

Vi sono svolti questi argomenti.

Il regolamento comunale che fissa la tariffa da pagare per il consumo dell'acqua si deve classificare tra quelli autorizzati: una volta adottato nelle forme dovute dall'organo competente, costituisce fonte di diritto secondario e le prescrizioni in esso contenute, improntate a finalità di pubblico interesse, sono irrinunciabili fino a quando non è adottato un nuovo regolamento e fondano un diritto indisponibile.

A causa di tale indisponibilità, come la cassazione ha ritenuto nella sentenza 8375 del 2002, al giudice di pace è precluso il giudizio equitativo di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., perché questa norma va messa in

correlazione con il successivo art. 114, secondo il quale il giudizio di equità a richiesta delle parti può concernere soltanto diritti disponibili.

Il giudice di pace aveva quindi l'obbligo di applicare il regolamento, che era stato prodotto in giudizio.

2.1. - Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1321 e ss., 1559 e ss. e 1469 ter, quinto comma, cod. civ.).

Vi sono svolti questi argomenti.

La regola equitativa posta dal giudice di pace a base della sua decisione è stata che solo dalla sottoscrizione d'un contratto che la preveda può sorgere per l'utente l'obbligazione di pagare un corrispettivo commisurato non al consumo effettivo, ma ad un predeterminato consumo minimo.

Se, come doveva, avesse deciso secondo diritto, il giudice di pace sarebbe dovuto pervenire a conclusione diversa.

La parte attrice non aveva contestato l'esistenza di un rapporto di somministrazione, s'era solo limitata a contestare d'essere tenuta al pagamento del minimo garantito; il rapporto doveva essere allora regolato in base al regolamento del servizio idrico; il Comune doveva pretenderne l'applicazione, siccome non poteva disporre del diritto che gliene derivava e l'utente, per il solo fatto d'aver chiesto il servizio ed averne usufruito, era

obbligato a pagarne il corrispettivo, in base al criterio fissato nel regolamento.

Se fosse vero che solo con la stipula del contratto l'utente sarebbe risultato assoggettato all'obbligazione di pagamento del minimo garantito, allora si dovrebbe considerare per vero che nessuna norma del regolamento sarebbe applicabile agli utenti.

La negazione del diritto al corrispettivo commisurato al minimo garantito si è risolta in una disapplicazione di fatto di un regolamento che invece vincola legittimamente tutti coloro che utilizzano il servizio di acqua potabile del Comune di Alghero.

Infine, il giudice di pace erroneamente ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui all'art. 1469 ter, quinto comma, cod. civ., perché ha erroneamente attribuito al Comune di Alghero la qualità di professionista.

Pertanto, non avrebbe potuto dichiarare che <che l'assunzione dell'obbligo da parte dell'utente/consumatore di pagare 50 mc. trimestrali di acqua, ancorché non consumati rientri sicuramente tra "le clausole o gli elementi di clausola" per i quali il Comune è tenuto a provare che questi "siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore" e che debbano essere vagliate, sotto il profilo della vessatorietà, anche le clausole che richiamino regolamenti delle P.A.>.

2.2. - I due motivi non sono fondati.

Nella sentenza 11 gennaio 2005 n. 382 di questa sezione, cui altre ne sono seguite, pronunciate su ricorsi proposti dal Comune contro sentenze del giudice di pace di Alghero di contenuto

analogo a quella ora impugnata, la Corte ha già avuto modo di porre a raffronto le ragioni di tali decisioni e le critiche che qui tornano ad esserle opposte.

Questo raffronto è stato compiuto avendo come punto di riferimento il concetto di principi informatori della materia, che, in base all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace deve osservare quando pronuncia su cause da decidere secondo equità - alla stregua della sentenza 6 luglio 2004 n. 206 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma.

Nella sentenza 382 del 2005 si è enunciato il principio di diritto per cui il giudice di pace, tenuto ad osservare i principi informatori della materia, non dovrà individuare la regola equitativa, traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma nel delineare la regola d'equità da applicare nella decisione del caso a lui sottoposto dovrà aver cura che tale regola non contrasti con i principi cui il legislatore si è ispirato nel dettare una determinata disciplina.

24.12.2004

Precisando il concetto, la Corte ha considerato che il risultato della scelta del giudice di pace potrà essere diverso da quello raggiunto dal legislatore, non solo sul piano della singola norma, ma anche su quello dei principi che risultano dalla generalizzazione delle norme poste per regolamentare la materia, mentre non potrà risultare in contraddizione coi principi di base della disciplina positiva.

Dopo di che la Corte ha osservato che la regola equitativa adottata dal giudice di pace in quella decisione, e lo stesso è accaduto nel caso in esame, è stata che il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a pagare al comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto minimo garantito o minimo impiegato o impegnato in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola.

E' questa la regola da cui il giudice di pace ha fatto discendere la conseguenza che l'utente deve altrimenti, per il consumo che ha fatto dell'acqua, solo un corrispettivo commisurato a tale consumo - anche se, nel caso qui in discussione, come si è visto nell'espone lo svolgimento del processo, il giudice di pace non ha escluso che di costi inerenti alla predisposizione del servizio ed alla sua manutenzione l'ente erogatore possa chiedere una remunerazione attraverso apposito canone.

La Corte ne ha tratto argomento per decidere che i due motivi di ricorso allora proposti non contenevano alcuna critica riconducibile alla violazione di un principio informatore della materia, inteso nel senso appena ricordato, e per converso che la regola equitativa applicata non contraddice i principi informativi in materia di obbligazioni contrattuali.

I motivi per cui il Comune di Alghero ha chiesto con il presente ricorso la cassazione della sentenza non offrono occasione per una diversa decisione, giacché nessuna critica vi è

svolta a proposito del principio di diritto allora enunciato dalla Corte e da cui non c'è perciò ragione di discostarsi.

Si deve solo aggiungere che, nell'ambito della disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., la qualità di professionista è propria anche delle persone giuridiche pubbliche, quando gestiscono attività imprenditoriali, qual è il servizio idrico integrato, in ragione di quanto previsto dall'art. 13.2. della L. 5 gennaio 1994, n. 36, a proposito dell'equilibrio tra ricavi e costi di gestione.

3. - Il terzo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2041 e 2042 cod. civ.).

Vi si sostiene, che, diversamente da quanto affermato dal giudice di pace, il regolamento del servizio idrico non può essere modificato retroattivamente.

Anche questo motivo non è fondato.

Nella sostanza, il giudice di pace ha detto di non poter prendere in esame la domanda di arricchimento senza causa, perché il Comune non aveva fornito gli elementi di fatto necessari per stabilire di quanto lo stesso Comune era risultato impoverito.

Ed ha considerato che sarebbe stato nel potere del Comune adottare una delibera, che, dopo aver dato conto della misura dei costi di predisposizione e manutenzione del servizio, li avesse ripartiti tra gli utenti, in modo da rendere verificabile in giudizio che quanto veniva richiesto all'utente, in assenza di

contratto, corrispondeva a ciò di cui il Comune era rimasto impoverito.

La decisione non contraddice dunque neppure gli stessi artt. 2041 e 2042 cod. civ.

4. - Il ricorso è rigettato.

5. - Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso il giorno 29 novembre 2005, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il presidente, relatore ed estensore

Paolo Vittoria

paolo Vittoria

[Signature]
IL CANCELLIERE C1
Francesco Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 2 GEN. 2006
IL CANCELLIERE C1
[Signature]